


Seminario dell'Unione giuristi della vite e del vino

Il commercio del vino tra internazionalizzazione e controlli interni

di Giancarlo Montaldo

Il Salone del vino di Torino ha dato spazio all'Unione giuristi della vite e del vino, presieduta dall'avvocato Pietro Caviglia. Il tema in analisi proponeva un titolo ambizioso, "Il commercio del vino, tra internazionalizzazione e controlli interni", che si è sviluppato secondo alcune direttrici tematiche di indubbio interesse. Proponiamo di seguito una sintesi di alcuni argomenti dibattuti nel corso dell'incontro



L'ACCORDO COMMERCIALE UE-USA E I RIFLESSI SUL MERCATO DEL VINO

L'accordo commerciale stipulato il 10 marzo 2006 tra Unione europea e Stati Uniti d'America, considerato il primo passo per risolvere alcuni problemi commerciali del vino ancora in sospeso, ha proposto due interessanti relazioni, che hanno visto protagonisti Stefano Dindo ed E. Mario Appiano.

La partenza va comunque riportata alla normativa specifica Usa, che tramite l'Alcohol and tobacco tax and trade bureau classifica i nomi geografici in quattro categorie di "termini" (non di denominazioni):

- i termini generici, ossia quelli che nell'uso comune sono diventati identificativi di un tipo di prodotto (es. il salè);
- i termini semigenerici, una bella "invenzione" americana che raccoglie i termini che hanno una duplice valenza perché identificano una categoria di vino, ma anche una denominazione (es. Chianti e Chianti della California). I termini semigenerici europei sono 17: Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Saoterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay;
- i termini non generici, ossia quelli che identificano un prodotto che viene da un territorio;
- infine, i termini non generici e distintivi di specifici vini, vale a dire termini che il pubblico americano identifica pacificamente come vini. I termini non generici italiani e distintivi di specifici vini sono 16: Asti spumante, Barberesco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Bardolino, Barolo, Brunello di Montalcino, Dolcetto d'Alba, Frascati, Gattinara, Lacryma Christi, Nebbiolo d'Alba, Orvieto, Soave, Valpolicella e Vino Nobile di Montepulciano.

Fattori positivi. L'accordo del 2006 incide sulla regolamentazione delle denominazioni con alcuni fatti positivi. Prima di tutto obbliga gli Usa a modificare lo status giuridico dei termini "semigenerici" in modo da riservarne l'uso in etichetta ai soli vini originari della Comunità. Si tratta di un bel passo in avanti, anche se non risolutivo totalmente: infatti i termini cosiddetti "semigenerici" diventeranno "non generici", ma non sono riconosciuti come denominazioni distintive di un vino speci-

fico e, inoltre, vengono salvaguardati i diritti acquisiti.

Per evitare nuove situazioni di volgarizzazione, poi, si è deciso che i nomi presenti nell'allegato IV parte A e B dell'accordo (in pratica le nostre 434 denominazioni) possono essere indicati come nomi di origine per i vini solo per designare prodotti la cui origine è indicata da tali nomi.

Viene spontaneo chiedersi se davvero si sia raggiunta la piena tutela dei vini a Doc e Doeg. La risposta è semplice: l'accordo costituisce un bel passo in avanti, ma la tutela totale è un'altra cosa. Questo perché ai nomi di origine non è attribuito lo status di nomi significativi sotto il profilo geografico, riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico.

Le pratiche enologiche. Per quanto concerne le pratiche enologiche, l'art. 4 dell'accordo istituisce una nuova disciplina. Nella sostanza, viene sancito l'obbligo reciproco a non frapporre ostacoli alle importazioni di vino, se il vino che si vuole importare è stato ottenuto nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate. Per quanto concerne, poi, le pratiche enologiche nuove, l'accordo prevede all'art. 5 un regime di reciproche notificazioni di tali nuove pratiche, con l'inclusione delle medesime nell'accordo solo quando non vi sia opposizione o se, a seguito della stessa, sia stato raggiunto un accordo.

Conclusioni. L'accordo Ue-Usa, hanno concluso i due relatori, sembra quindi possa costituire un passo in avanti. Tuttavia, dal punto di vista europeo, restano alcuni punti critici che non sono stati risolti: la creazione di un registro delle denominazioni geografiche riconosciute in tutto il mondo; l'effettivo riconoscimento delle denominazioni d'origine e la reale protezione delle stesse; la creazione di una lista contenente le pratiche enologiche consentite; l'elaborazione della definizione di "vino", capace di mantenere i livelli di qualità nell'Ue senza esporre i produttori europei a pratiche concorrenziali illecite.

I RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI CONTROLLO DEI VINI

Giuseppe Caracciolo, giudice presso il Tribunale di Bolzano, ha preso in esame le nuove disposizioni in materia di controllo dei vini Doc e Doeg. Nel giro di un anno, infatti, il ministero delle Politiche agricole ha emanato sulla materia tre decreti che - in attesa del provvedimento più atteso, vale a dire la modificazione della legge 164/92 - rischiano di mantenere uno status "transitorio" e per certi versi suscettibile di ulteriori modificazioni.

Il decreto 29 marzo 2007 tenta di superare le parziali lacune del precedente (4 agosto 2006) con una serie di interventi che tendono prima di tutto ad ampliare la platea dei soggetti autorizzabili alla conduzione dei controlli sui vini Doc e Doeg. Oltre ai consorzi già muniti di incarico di vigilanza, l'identificabilità ai controlli viene sancita a favore di numerose tipologie di organismi, a cominciare




dei medesimi consorzi di tutela, ma riferiti a denominazioni di origine differenti. Vengono poi aggiunti le associazioni dei consorzi di tutela, gli enti pubblici e gli organismi privati che già conducono il controllo in altri settori agroalimentari.

Caracciolo evidenzia a questo riguardo il perdurare di una posizione di favoritismo verso i consorzi di tutela in alternativa a tutti gli altri organismi, in particolare quelli privati, che debbono essere prescelti da almeno il 75% della filiera e debbono possedere personale in grado di dimostrare una profonda conoscenza del settore vitivinicolo e una diretta esperienza operativa (tre o cinque anni a seconda dei ruoli). Questo decreto introduce, inoltre, il concetto di "filiera vitivinicola regionale effettivamente rappresentativa della Do interessata", che è incaricata di presentare alla Regione la documentazione proposta per l'individuazione del soggetto da autorizzare ai fini dei controlli.

Il dm 13 luglio 2007. La valutazione di questo decreto inizia con l'espressione di un dubbio. Caracciolo dubita che tutta la materia relativa ai controlli sui vini Doc e Doeg possa essere disciplinata da uno strumento legislativo che fa riferimento al ministro e ancor di più a un'autorità subordinata com'è il direttore generale. E questo soprattutto in relazione alla determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera. Infatti, dopo aver individuato i componenti della filiera nei viticoltori, nei vinificatori e negli imbottiglitori di una specifica denominazione di origine, il decreto attribuisce livelli di rappresentatività differenti a seconda del soggetto da autorizzare alla funzione di controllo. In particolare, stabilisce la percentuale del 50,1% per un consorzio con incarico di vigilanza, un'associazione di consorzi e un ente pubblico, mentre innalza tale percentuale al 75% nel caso di un consorzio senza incarico di vigilanza e di un soggetto privato.

I dubbi di Caracciolo si ampliano anche al piano dei controlli e al prospetto tariffario, in particolare al fatto che a stabilire che "i costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva" sia un provvedimento di normazione secondaria.



LA DISCIPLINA DEL MARCHIO CONSORTILE PER UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

L'intervento dell'avvocato Paolo Fabris ha concluso la serie degli interventi degli associati all'Ugivi con una relazione che ha avuto per tema il cosiddetto "marchio consortile", che parecchi consorzi di tutela hanno nel tempo istituito e regolamentato per caratterizzare in maniera più efficace i prodotti commercializzati dai produttori propri associati a fronte del panorama più generale rappresentato dalla globale denominazione di origine.

Marchio collettivo. Il marchio consortile, come marchio collettivo, può essere limitato nell'uso alla sola base associata con l'esclusione dei produttori non aderenti? La risposta di Fabris è negativa. L'impianto normativo sul marchio collettivo legata a una denominazione, infatti, impone che chi ne ha la titolarità - in questo caso un consorzio di tutela - possa registrarla e concederne l'uso, ma non sia in grado di limitarlo ai soli associati. La registrazione di ogni marchio collettivo, infatti, è supportata dalla presenza di uno specifico regolamento di utilizzazione, che non può limitarne l'uso ai non associati, a patto che questi si impegnino a rispettare le regole incluse nel regolamento medesimo. A giudizio di Fabris, questa disposizione non è stata raccolta nei regolamenti di tanti marchi consortili e questo potrebbe dare luogo a ricorsi, situazioni di contrapposizione e contenziosi.

Strumento di non facile attuazione. Il marchio consortile non è comunque uno strumento di facile attuazione. Spesso l'applicazione di un marchio di questo genere ha creato litigiosità nel gruppo associato, determinando situazioni non sempre facili da dirimere. Logicamente, il discorso cambia quando il consorzio non è legato a una specifica denominazione di origine. In questo caso, il consorzio può istituire un proprio marchio, sempre visto come "marchio collettivo", e limitarne l'uso ai propri associati.

Da qui la decisione di parecchi consorzi di affiancare la propria attività a quella di un organismo parallelo incaricato di sviluppare la promozione e la valorizzazione del prodotto e del territorio.